

4. Il distintivo può essere concesso una sola volta per ciascuna tipologia di distintivo. Eventuali ulteriori proposte possono essere avanzate esclusivamente per tipologie di distintivo superiori.

5. Delle avvenute concessioni è fatta trascrizione nei documenti matricolari degli interessati.

Art. 5.

*Disposizioni finali*

1. Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro per le politiche agricole 14 aprile 1999 è abrogato.

2. Coloro che sono già in possesso dei titoli di merito e dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto di cui al comma 1 possono presentare le domande di concessione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Agli adempimenti di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, li 31 luglio 2019

*Il Ministro della difesa*  
TRENTA

*Il Ministro dell'interno*  
SALVINI

*Il Ministro della giustizia*  
BONAFEDE

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
TRIA

ALLEGATO A



19A05120

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI  
E DEL TURISMO**

DECRETO 29 marzo 2019.

**Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE**

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da

